

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Qualità dell'aria e Risorse Energetiche**

**N. 144-22745/2015**

**OGGETTO: Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale  
art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.**

<b>Impresa:</b>	<b>AKERLUND &amp; RAUSING S.p.A.</b>
Sede Legale:	Via Torino 178, Lanzo T.se (TO)
Sede Operativa:	Via Torino 178, Lanzo T.se (TO)
P.IVA.:	00523110070
Attività svolta dal Gestore:	<b>Codice 6.7 - Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg/ora o a 200 Mg/anno.</b>
Posizione Impresa:	000507

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 122-1516086 del 28 dicembre 2007 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Impresa AKERLUND & RAUSING S.p.A. per l'esercizio della seguente attività IPPC:
  - **Codice 6.7 - Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg/ora o a 200 Mg/anno.**
- in data 28 giugno 2013 (prot. n. 116572) il Gestore dell'installazione in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva

"IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- in data 11 aprile 14 è entrato in vigore il D.lgs. 46, che, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio e al contenuto dell'AIA; inoltre l'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, come attualmente modificato, non contempla più il rinnovo, sostituito con il riesame periodico nei casi previsti dallo stesso articolo;

#### **ESAMINATO:**

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo e alle successive integrazioni, trasmesse con note del 14 novembre 2013 (prot. n. 190886), del 5 febbraio 2014 (prot. n. 21892);
- il seguente documento di riferimento per il settore produttivo in esame redatto dall'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
  - o *Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents – Agosto 2007;*

#### **ACQUISITI:**

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni degli altri Servizi della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), pervenuti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 11 dicembre 2013 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 con nota del 13 novembre 2013 (prot. n. 190194);
- la copia del Certificato Registrazione n. TIC 15 100 53306 valido dal 25/01/2012 (con scadenza 26/10/2014) rilasciato da TUV International Certification, attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'Impresa AKERLUND & RAUSING S.p.A. ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004;

#### **RILEVATO CHE:**

- l'Azienda ha realizzato gli interventi prescritti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle operazioni di rotocalografia e accoppiamento presente in stabilimento è risultato non adeguato a garantire il costante rispetto dei valori limite alle emissioni, in particolare durante le lavorazioni che

- generano picchi di carico inquinante in entrata all'impianto stesso;
- in sede di Conferenza dei Servizi è stata valutata l'opportunità, in accordo con il Gestore, di sostituire l'impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera suddetto con un altro più performante, e sono stati concordati i termini per la realizzazione dei lavori;
  - il D.lgs. 46/2014, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio ed al contenuto dell'AIA;

#### **VALUTATO:**

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;
- i Report Ambientali annuali e i risultati del piano di monitoraggio e controllo svolto;
- la richiesta di proroga di 18 mesi inoltrata dall'Azienda con nota del 21/05/2015 (prot. n. 75382 ) in merito all'installazione del nuovo sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle operazioni di rotocalcografia e accoppiamento;

#### **RITENUTO CHE:**

- a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014, il procedimento di rinnovo dell'AIA svolto su istanza del Gestore ha valenza di riesame sull'intera installazione ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D.lgs. 152/06;
- i contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale debbano essere aggiornati in relazione alle valutazioni prima richiamate procedendo al riesame della stessa al fine di aggiornarne le condizioni ed adeguarne la durata ai sensi della normativa vigente a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 46/2014;
- le tempistiche proposte dall'Azienda per la sostituzione dell'impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera siano congrue rispetto all'entità dell'intervento, fatta salva in ogni caso l'osservanza dei limiti emissivi e delle modalità operative e gestionali cui attenersi fino all'ultimazione dei lavori (31 ottobre 2016);
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda AKERLUND & RAUSING S.p.A., ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando ed in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

#### **VISTI:**

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

#### **DATO ATTO CHE:**

- la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014;

#### **ATTESO:**

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. - 45 dello Statuto della Città metropolitana;

**- DETERMINA -**

1. di riesaminare, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impresa **AKERLUND & RAUSING S.p.A.** per l'esercizio, presso l'installazione sita in **Via Torino 178**, nel Comune di **Lanzo Torinese**, dell'attività IPPC:

***Codice 6.7** - Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg/ora o a 200 Mg/anno.*

2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 122-1516086 del 28 dicembre 2007 e nei successivi aggiornamenti;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dodici anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione eventualmente effettuato;
5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

**- EVIDENZIA -**

1. che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
2. che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
3. che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
4. che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;

5. che le eventuali modifiche all'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
6. che il Gestore è a tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
7. che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

**- INFORMA -**

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Lanzo Torinese, all'ARPA Piemonte, all'ASL TO4 e al Consorzio dei comuni ed utenti industriali sulla riva sinistra della Stura – Ciriè.

*Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.*

*Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.*

Torino, 16 luglio 2015

p. Il Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Paola Molina

Il Dirigente del Servizio  
Risorse idriche e Difesa del suolo  
Dott. Guglielmo Filippini  
*firmato in originale*

## ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA .....	8
2. CONDIZIONI GENERALI .....	9
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	10
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA .....	11
4.1. LIMITI DI EMISSIONE .....	11
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI .....	12
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI .....	13
4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO .....	14
4.5. GESTIONE DEI SOLVENTI .....	15
4.6. ULTERIORI PRESCRIZIONI .....	16
4.6.1. NUOVO IMPIANTO DI ABBATTIMENTO E RECUPERO SOLVENTE .....	16
4.6.2. ALTRE PRESCRIZIONI PARTICOLARI .....	17
4.7. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	18
5. CICLO DELLE ACQUE .....	21
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE.....	21
5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO .....	21
5.1.2. SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE .....	21
5.2. LIMITI DI EMISSIONE .....	21
5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI .....	21
5.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO .....	22
5.5. BILANCIO IDRICO .....	23
5.6. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO .....	23
6. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	23
7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE .....	23
8. EMISSIONI SONORE.....	24
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI .....	25



## 1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

**Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione**

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' NOMINALE DELL'INSTALLAZIONE
<p><b>Codice 6.7</b> - Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg/ora o a 200 Mg/anno.</p>	<p><b>814 Mg/anno</b></p>

Nello stabilimento vengono svolte attività di stampa rotocalcografica e accoppiamento delle bobine madri (carta, materiali plastici o alluminio); è presente anche un macchinario per la goffratura (stampa a pressione a secco) dei film in alluminio. Ogni prodotto può subire una o più tra le suddette operazioni.

L'accoppiamento di due diversi film di materia prima avviene con utilizzo di solvente oppure in macchinari solvent-free.

L'unico solvente utilizzato sia per la diluizione degli inchiostri e delle colle che per la pulizia dei componenti di stampa è l'acetato di etile.

Infine il prodotto finito viene preparato per la spedizione al cliente (taglio e imballo).

L'Azienda dispone di:

- una macchina per la stampa a rotocalco (Rotocalco 1)
- tre accoppiatrici (Accoppiatrice Nord-meccanica a solvente, Accoppiatrice Simplex solvent-less e Accoppiatrice Rotomec a solvente e con prodotti all'acqua)
- una goffratrice
- macchina lavapezzi a solvente a ciclo chiuso

L'Azienda è dotata di un impianto di abbattimento e recupero del solvente a servizio delle attività di stampa, accoppiamento a solvente e delle operazioni di pulizia. La tecnologia utilizzata è composta da un adsorbimento su carboni attivi delle sostanze organiche contenute nelle emissioni convogliate degli impianti, ed un successivo desorbimento in flusso di azoto. Infine viene realizzata un recupero dell'acetato di etile tramite colonna di distillazione.

L'impianto presente è risultato non adeguato alla depurazione delle emissioni durante le lavorazioni che generano picchi di carico inquinante in entrata all'impianto stesso; pertanto è in progetto la sostituzione con un sistema che utilizza le stesse tecnologie ma è dimensionato per garantire il rispetto costante dei limiti emissivi.

*Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e successive modifiche e integrazioni.*



---

## 2. CONDIZIONI GENERALI

---

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'**attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
  - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
  - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli **adempimenti richiesti** secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.
4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
  - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di **intervento in caso di guasti e di emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli, le comunicazioni e le relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 9 “Comunicazioni agli enti”. In particolare deve fornire i dati richiesti nella Tabella 9.3, al fine di poter verificare che le prestazioni aziendali siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.
8. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi** o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana di Torino **almeno 60 giorni prima della riattivazione** e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte “Monitoraggio e controllo”.
9. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte, in caso di **violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
10. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti** che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.

---

### 3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

---

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.

2. Il Gestore deve **allegare** alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione, il Gestore deve valutare la necessità di **aggiornare** e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del Capitolo 7 "Protezione dl suolo e delle acque sotterranee" (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino ed l'ARPA Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità** della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

---

## 4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

---

### 4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure in continuo**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle **medie di 24 ore** supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni (concentrazione e flusso di massa) e nessuna delle **medie orarie** supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
3. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel

corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni.

4. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di **avviamento** e di **arresto**. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

#### 4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

5. Il Gestore deve assicurare che l'**esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
6. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto. L'esito di tali ispezioni, degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati, nonché tutti gli eventi di allarme devono essere annotati nel registro di cui al successivo punto 7.
7. Il Gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, nonché data e tipologia di ogni intervento di manutenzione/verifica eseguito sugli stessi e sulla relativa strumentazione di controllo. A tal fine dev'essere adottato un apposito **registro** (informatico o cartaceo), compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 e 3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale registro, messo a disposizione degli enti preposti al controllo, deve essere predisposto **entro il 30 settembre 2015** ed utilizzato a partire dalla suddetta data.
8. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
9. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediatamente misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
10. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un **valore limite di emissione è superato**:

- a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- b. informa entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

11. I **sistemi di monitoraggio in continuo** delle emissioni in atmosfera devono essere gestiti ed eserciti secondo le modalità previste dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.
12. Le **cariche di carbone attivo** devono essere rigenerate con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solvente utilizzato, considerando inoltre che la temperatura degli effluenti in ingresso ai carboni attivi non dovrà mai essere superiore a 45°C. La manutenzione e la rigenerazione dei carboni attivi dovranno essere tali da garantire il rispetto dei limiti indicati nel Quadro Emissioni.
13. In merito ai **camini di emergenza n. EM1, EM2 ed EM3** si richiede che, in caso di blocco dell'impianto di abbattimento e recupero del solvente, sia garantito il tempestivo arresto delle linee di produzione i cui effluenti sono inviati all'impianto stesso.

Si sottolinea che i suddetti punti di emissione potranno essere utilizzati esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad evacuare gli effluenti e mettere in sicurezza i condotti e gli impianti. Non è consentito l'utilizzo dei suddetti punti di emissione in qualsiasi altra situazione.

14. Il Gestore deve redigere un **registro** in cui indicare gli eventi di avaria che comportano la deviazione del flusso di fumi ai **camini di emergenza** di cui al punto precedente, completo di data, ora e descrizione dell'evento, e delle tempistiche di risoluzione della criticità; a tal fine può essere utilizzata una tabella simile a quella indicata nell'Appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06. Tale registro deve essere conservato in stabilimento per almeno cinque anni a disposizione degli Enti preposti al controllo.

#### **4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI**

15. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo.
16. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
17. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia

possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.

18. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

#### 4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

19. In relazione agli impianti di nuova installazione (camini n. E102, E110, E111, E121, E140, E150, E160, E206) il Gestore deve comunicare la **data di avviamento** alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte **con almeno 15 giorni di anticipo**, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata **entro 30 giorni dalla data di avviamento**.
20. Con riferimento ai punti di emissione asserviti agli impianti di nuova installazione (camini n. E102, E110, E111, E121, E140, E150, E160, E206), per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (**autocontrolli iniziali**), il Gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi 30 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri indicati nel quadro emissioni. I risultati degli autocontrolli iniziali devono essere trasmessi alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte **entro 30 giorni** dalla data di effettuazione.
21. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
22. Il rilevamento degli effluenti gassosi deve essere eseguito ad opera di **tecnico abilitato**, verificando tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera.
23. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come "emissioni trascurabili" o "inquinanti trascurabili".
24. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici alle emissioni.
25. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Città Metropolitana di Torino,



al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Lanzo Torinese il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti".

26. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.) e definite in Tabella 9.3.
27. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988).

I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

**Tabella 4.4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera**

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO <sub>x</sub>	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
COV	UNI EN 12619:2002 UNI EN 13526:2002	----
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096 :2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

#### 4.5. GESTIONE DEI SOLVENTI

**TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ:** Attività di stampa rotocalcografica e laminazione associata all'attività di stampa con soglia di consumo di solventi >15 tonnellate/anno e >25 tonnellate/anno (punto 3.1 Tabella 1, parte III, allegato III alla parte V del D. Lgs. n°152 del 03/04/2006)

**SOGLIA DI CONSUMO: > 25 t solventi/anno**

(art 268, comma 1, lettera rr, D. Lgs. n°152/2006)

**CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTE: 814 t solvente (acetato di etile)/anno**



(art 268, comma 1, lettera pp, D. Lgs. n°152/2006)

**EMISSIONE TOTALE ANNUA AUTORIZZATA: 213,4 t solvente/anno**

**VALORE LIMITE PER LE EMISSIONI DIFFUSE: 20% dell'input di solvente**

28. Il Gestore deve elaborare, aggiornare e trasmettere alla Provincia di Torino entro il **30 aprile di ogni anno** un Piano di Gestione dei Solventi, relativo all'esercizio dell'anno precedente (1 gennaio – 31 dicembre). Il Piano deve essere redatto in conformità alla parte V dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. n°152 del 03/04/2006.

*Nota:* I dati, i calcoli e le valutazioni di merito utilizzati per stimare le voci di Input ed Output e per ricavare i valori di *emissione diffusa*, *emissione totale*, *consumo* ed *input* di solventi devono essere riportati esplicitamente nel Piano di Gestione dei Solventi (ad esempio ore di funzionamento annue, quantità di rifiuti/reflui smaltiti, tenore di solventi nei rifiuti/reflui smaltiti, condizioni di processo, ecc.).

29. Il Gestore deve determinare, nell'elaborazione del **Piano di Gestione dei Solventi per l'anno 2015** (da trasmettere entro il 30 aprile 2016), il contributo delle emissioni meno rilevanti rispetto a quelle del punto di emissione dell'impianto di abbattimento e recupero di solvente (camino n. E100), al fine di valutare l'opportunità di considerarle nel Piano negli anni successivi.

30. Il Gestore deve conservare per almeno un anno le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti e diluenti, nonché le fatture inerenti la sostituzione di ogni carico di carbone attivo, dalle quali risulti la quantità di carbone di volta in volta sostituito.

31. Il Gestore deve conservare in azienda un registro contenente le seguenti informazioni:

- la data di sostituzione, la quantità e la tipologia del carbone attivo di volta in volta sostituito;
- la quantità di prodotto verniciante pronto all'uso realmente utilizzata (indicando la percentuale di solvente in esso contenuto) durante il periodo di esercizio di ogni carico di carbone attivo installato.

#### 4.6. ULTERIORI PRESCRIZIONI

##### 4.6.1. NUOVO IMPIANTO DI ABBATTIMENTO E RECUPERO SOLVENTE

32. Il Gestore deve installare e rendere funzionante il nuovo sistema di abbattimento delle emissioni provenienti dalle attività di stampa rotocalcografica e recupero del solvente entro il **31 ottobre 2016**, comunicandone l'attivazione con almeno **30 giorni di anticipo** alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e al Comune di Lanzo.

33. Il Gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e al Comune di Lanzo, **entro il 30 giugno 2016**:
- il progetto definitivo dell'impianto,
  - le specifiche tecniche del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni che verrà installato, in linea con le indicazioni dell'ARPA Piemonte,
  - il progetto per l'adattamento al sito produttivo di Lanzo (con particolare riguardo al dimensionamento della sezione di abbattimento),
  - il cronoprogramma dettagliato dei lavori.
34. Fino alla messa a regime del nuovo impianto di abbattimento e recupero solvente, il Gestore deve mettere in pratica tutti gli accorgimenti necessari al fine di rispettare costantemente i valori limite previsti dal Quadro Emissioni per il camino n. E100 (manutenzione ordinaria e straordinaria, distribuzione dei carichi di lavoro al fine di evitare picchi di carico inquinante, ecc.). A tal fine il Gestore deve inviare mensilmente (entro il 5 del mese successivo), alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte tramite posta elettronica, i valori di emissione per il parametro COV e la rappresentazione grafica del relativo andamento.

#### *4.6.2. ALTRE PRESCRIZIONI PARTICOLARI*

35. Il Gestore deve conteggiare e trasmettere, unitamente al Report Ambientale annuale, le ore di funzionamento della caldaia di scorta, afferente al punto di emissione n. 205.

#### 4.7. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

##### Valori Limite alle Emissioni Convogliate in Atmosfera, Frequenza e Modalità di Controlli Periodici

Punto di emissione	Impianto di Provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)			Flusso di massa [kg/h]
E100	Stampa e accoppiamento (Rotocalco 1, Accoppiatrici Nord-meccanica e Rotomec AC5)	93000	COV	70	6,510	Adsorbimento su c.a. e recupero solvente	Annuale
E101	Trattatore corona Stampa Rotocalco 1	2500	Emissioni trascurabili		----	Non richiesti	
E102	Aspirazione basso (ultimi 2 elementi, 2 banchi lavoro, 2 grigliati stoccaggio) Stampa Rotocalco 1	6000	COV	100	0,600	----	Iniziali e annuali
E110	Deviatore di flusso in caso di utilizzo di prodotti all'acqua Accoppiatrice Rotomec AC5	3500	COV	----	----	----	Iniziale
E111	Cappa miscelazione adesivi Accoppiatrice Rotomec AC5	7000	COV	50	0,350	----	Iniziali e annuali
E120	Trattatore antistatico Accoppiatrice Nord-meccanica	1050	Emissioni trascurabili		Abbattitore di ozono	Non richiesti	

Punto di emissione	Impianto di Provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)			Flusso di massa [kg/h]
E121	Miscelazione adesivi bordo macchina Accoppiatrice Nord-meccanica	7000	COV	50	0,350	----	Iniziali e annuali
E130	Accoppiatrice solvent-less Simplex	4500	Polveri totali COV	10 10	0,045 0,045	----	Annuale
E131	Trattatore antistatico accoppiatrice solvent less Simplex	1450	Emissioni trascurabili		Abbattitore di ozono	Non richiesti	
E140	Aspirazione locale stoccaggio e preparazione colori	15000	COV	50	0,750	----	Iniziali e annuali
E150	Aspirazione impianto fusione cera	8000	COV	10	0,08	----	Iniziali
E160	Banco di saldatura	2000	Polveri e nebbie oleose	10	----	----	Iniziali
E170	Aspirazione ambiente (Euroimpianti 1)	20000	COV	----	0,45 (3)	----	Annuale
E171	Aspirazione ambiente (Euroimpianti 2)	12000	COV	----	0,45 (3)	----	Annuale
EM1	By-pass Stampa Rotocalco 1	Vedi prescrizioni n. 13 e 14					

Punto di emissione	Impianto di Provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)			Flusso di massa [kg/h]
EM2	Emergenze aspirazioni dal basso ed emergenze elementi stampa accoppiatrice Nord-meccanica		Vedi prescrizioni n. 13 e 14				
EM3	Emergenza lavapezzi		Vedi prescrizioni n. 13 e 14				
E203	Caldaia a metano CT3-rigenerazione setacci (698 kW)		Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, D.Lgs. 152/06 (Parte I, Allegato IV alla parte V, lettera dd)				
E204	Caldaia a metano CT4-rigenerazione carboni (290 kW)						
E205	Caldaia a metano CT5-riscaldamento olio diatermico (scorta) (1742 Kw)	5000	CO NOx Polveri	100 150 5	0,500 0,750 0,025	----	Non richiesti autocontrolli. Vedi prescrizione n. 35
E206	Caldaia a metano CT6-riscaldamento olio diatermico (3194 kW)	7000	CO NOx Polveri	100 150 5	0,700 1,050 0,035	----	Iniziali e annuali

#### NOTE AL QUADRO EMISSIONI

- (1) I valori limite sono espressi come valori medi orari e si riferiscono al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 0,101 MPa).
- (2) Con il termine COT si intende Carbonio Organico Totale espresso come C, ad esclusione della componente metanica.
- (3) Qualora l'Azienda avesse la necessità di aumentare l'aspirazione per il ricambio dell'aria ambiente, e questo comportasse la necessità di aumentare il quantitativo di COT in emissione, il Gestore dovrà sottoporre all'attenzione dell'Ente un piano per l'abbattimento delle emissioni.

---

## 5. CICLO DELLE ACQUE

---

### 5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

#### 5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Per l'approvvigionamento idrico dell'installazione sono presenti due allacciamenti da acquedotto per gli usi civili ed antincendio, ed un prelievo da corso idrico superficiale (Canale Riva Sinistra della Stura) per gli usi industriali.

#### 5.1.2. SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE

Lo scarico delle acque reflue industriali (costituite da acque di raffreddamento) è inviato al Canale, gestito dal Consorzio dei comuni ed utenti industriali sulla riva sinistra della Stura – Ciriè.

Le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio provenienti dallo stabilimento sono immesse in quattro punti distinti nel Canale Riva Sinistra della Stura. Il Gestore non ha individuato superfici scolanti nel Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche e di dilavamento presentato ai sensi del Regolamento regionale DPGR 20/02/2006 n. 1/R.

### 5.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **limiti allo scarico** finale in corpo idrico superficiale e in fognatura previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire** gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.

### 5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

3. Il Gestore deve mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità i **punti di prelievo** agli scarichi effettuando periodicamente operazioni di manutenzione e pulizia atte a

rendere agibile l'accesso in sicurezza ai punti assunti per il campionamento.

4. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, tutta la strumentazione di misura e controllo degli impianti di depurazione, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
5. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte di **eventuali variazioni** della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.

#### 5.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

6. Il Gestore deve eseguire il monitoraggio ed il **controllo** allo scarico finale in **corpo idrico superficiale** dei parametri riportati in **Tabella 5.4.1** con le periodicità ivi indicate.

A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. N. 152/06, e secondo le metodiche definite dal manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento delle linee produttive.

**Tabella 5.4.1 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale**

Parametri	Valori limite	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5-9,5	---	Annuale
Solidi sospesi totali	80	mg/l	
COD (come O <sub>2</sub> )	160	mg/l	
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )		mg/l	
Azoto nitroso (come N)	0,6	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	20	mg/l	
Idrocarburi totali	5	mg/l	
Solventi organici aromatici	0,2	mg/l	
Tensioattivi totali	2	mg/l	

7. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte, il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli agli scarichi in corpo idrico superficiale, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato.

Il Gestore deve conservare, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione, i risultati dei



monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati, in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Gli stessi dati devono essere disponibili anche per la preparazione della documentazione per il riesame.

#### 5.5. BILANCIO IDRICO

8. Il Gestore deve **misurare** mensilmente, tramite i misuratori totalizzatori installati, i volumi complessivi di:
- acque prelevate dal corpo idrico superficiale;
  - portate volumetriche delle acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale.
- A valle dei misuratori non dovranno essere immessi scarichi di alcun tipo.
9. Il Gestore deve comunicare i suddetti volumi monitorati con il Report Ambientale annuale, come previsto al Capitolo 9 “Comunicazioni agli enti”.

#### 5.6. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

10. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio** e le relative successive modifiche ed integrazioni.

---

## 6. GESTIONE DEI RIFIUTI

---

La gestione dei rifiuti generati dall’attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

---

## 7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

---

1. Il Gestore deve eseguire una **valutazione preliminare** del rischio di contaminazione seguendo la procedura di cui all’Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014, per verificare la sussistenza dell’obbligo di presentazione all’autorità competente della Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (all’art. 5, comma 1, lett. v-bis, del D.lgs 152/2006), presentandone gli esiti all’autorità competente **entro il 7 gennaio 2016**.
2. Qualora gli esiti della procedura di cui all’Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 indichino l’obbligo di presentare la **Relazione di riferimento**, il Gestore è tenuto a presentare tale Relazione, **entro i successivi 12 mesi dalla trasmissione della valutazione preliminare**.
3. A seguito dell’esame della documentazione presentata ai sensi dei punti 1 e 2 del presente capitolo, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della validazione

della Relazione stessa come previsto dall'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.lgs 152/06 e programmati controlli periodici sul suolo e sulle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.lgs 152/06.

4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino un **Piano di dismissione dell'installazione**, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti (come definite all'art. 5, comma v-octies), del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.lgs 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate. Il Piano di dismissione dovrà inoltre indicare le modalità e le tempistiche relative alle operazioni conseguenti alla cessazione dell'attività produttiva (ad esempio: smantellamento impianti, svuotamento serbatoi, smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell'installazione, ecc.), al fine di evitare fenomeni di inquinamento.
5. A garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella Relazione di riferimento, qualora dovuta, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il Gestore dovrà prestare **adeguate garanzie finanziarie**, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. che sarà adottato ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs 152/06, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso Decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti. Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 29-quater, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/06, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente punto.

---

## 8. EMISSIONI SONORE

---

Il Comune di Lanzo Torinese ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 23 del 10 giugno 2004. Pertanto i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14/11/1997.

## 9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

**Tabella 9.1 – Comunicazioni periodiche agli enti**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
<b>Presentazione del Report Ambientale</b> (prescrizione n. 2.7)	- C. M. di Torino - ARPA - Comune Lanzo	<b>Entro il 30 aprile</b> dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
<b>Comunicazione della data degli autocontrolli</b> pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4-24)	- C. M. di Torino - ARPA	Almeno <b>15 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di campionamento
Invio <b>mensile</b> dei valori di emissione per il <b>parametro COV e la rappresentazione grafica</b> del relativo andamento (prescrizione n. 4.6.1-34)	- C. M. di Torino - ARPA	Entro il 5 del mese successivo (e-mail)

**Tabella 9.2 – Altre comunicazioni**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Realizzazione <b>adempimenti</b> richiesti (prescrizione n. 2-3)	- C. M. di Torino	Comunicazione preventiva
<b>Dismissione di impianti</b> di cui non è più previsto l'utilizzo (prescrizione n. 2-8)	- C. M. di Torino	Comunicazione preventiva
<b>Riattivazione di impianti</b> dichiarati dismessi (prescrizione n. 2-8)	- C. M. di Torino	Con almeno <b>60 giorni di anticipo</b>
Comunicazione in caso di <b>violazione delle condizioni dell'autorizzazione</b> (prescrizione 2-9)	- C. M. di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione in caso di <b>incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente</b> (prescrizione n. 2-10)	- C. M. di Torino - ARPA	Avviso immediato

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di <b>modifica</b> (prescrizione n. 3-1)	- C. M. di Torino	Con almeno <b>60 giorni</b> di anticipo
Comunicazione riguardo ad ogni nuova <b>istanza</b> presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei <b>rischi da incidenti rilevanti</b> , della normativa in materia di <b>valutazione di impatto ambientale</b> e della normativa in materia <b>urbanistica</b> (prescrizione n. 3-4)	- C. M. di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva, prima di realizzare gli interventi
<b>Variazioni nella titolarità</b> della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3-5)	- C. M. di Torino	<b>Entro 30 giorni</b>
Eventuale <b>superamento</b> di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.2-10)	- C. M. di Torino - ARPA	<b>Entro le otto ore</b> successive all'evento
Data di <b>avviamento e messa a regime</b> degli impianti nuovi (prescrizione n. 4.4-19)	- C. M. di Torino - ARPA	Almeno <b>15 giorni</b> di anticipo
<b>Risultati</b> degli autocontrolli iniziali (prescrizione n. 4.4-20)	- C. M. di Torino - ARPA	<b>Entro 30 giorni</b> dalla data di effettuazione
<b>Attivazione nuovo sistema di abbattimento delle emissioni</b> provenienti dalle attività di stampa rotocalcografica (prescrizione n. 4.6.1-32)	- C. M. di Torino - ARPA - Comune di Lanzo	<b>Almeno 30 giorni di anticipo</b> (installazione entro il 31 ottobre 2016)
<b>Nuovo sistema di abbattimento delle emissioni:</b> - progetto definitivo dell'impianto - specifiche tecniche dello SME - progetto per l'adattamento al sito produttivo - cronoprogramma dettagliato dei lavori (prescrizione n. 4.6.1-33)	- C. M. di Torino - ARPA - Comune di Lanzo	<b>Entro il 30 giugno 2016</b>
<b>Valutazione preliminare</b> del rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (Allegato I D.M. 272/14) (prescrizione n. 7-1)	- C. M. di Torino	<b>Entro il 7 gennaio 2016</b>

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuale <b>Relazione di riferimento</b> (prescrizione n. 7-2)	- C. M. di Torino	<b>Entro 12 mesi</b> dalla data di trasmissione della Valutazione preliminare
Eventuale comunicazione di <b>cessazione dell'attività e Piano di dismissione dell'installazione</b> (prescrizione n. 7-4)	- C. M. di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività

I contenuti del Report Ambientale sono descritti nella Tabella 9.3:

**Tabella 9.3 – Contenuti del Report Ambientale**

Descrizione	Riferimenti
<b>Risultati degli autocontrolli annuali</b> pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 4.4-17
<b>Piano di gestione dei solventi</b>	prescrizione n. 4.5-28
<b>Contributo</b> emissioni meno rilevanti rispetto a quelle del punto di emissione dell'impianto di abbattimento e recupero di solvente (camino n. E100) (solo per il Report Ambientale riferito all'anno 2015)	prescrizione n. 4.5-29
<b>Ore di funzionamento della caldaia</b> (punto di emissione n. 205)	prescrizione n. 4.6-35
<b>Risultati degli autocontrolli annuali</b> pertinenti gli scarichi idrici	prescrizione n. 5.4-7
<b>Bilancio idrico</b>	prescrizione n. 5.5-9

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Lanzo.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione: i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di riesame della presente autorizzazione.

I Certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino.

Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).